

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.p.A.
Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli - Capitale Sociale 3.000.000,00 € I. V. c. f. e p. IVA 06520871218
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno trentuno del mese di maggio dell'anno duemilaventiquattro, presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 abrogativo del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 195/2009;
- il D.lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 e ss. ripubblicazione del 13.04.2023;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- l'art. 1 c. 16 della legge 7 aprile 2014, n. 56 afferente al subentro nei rapporti attivi e passivi della Città Metropolitana di Napoli alla Provincia di Napoli a partire dal 1° Gennaio 2015;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 c. 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 97/2016, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss. ii. e mm.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 e ss. ripubblicazione del 13.04.2023;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 28 Marzo 2023;
- il Regolamento interno RE.07.2016 - Rev.06 - Giugno 2022 "Regolamento interno per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna" adottato da S.A.P.NA. S.p.A. con disposizione organizzativa n. 003 del 08.11.2022;

PREMESSO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. è società interamente partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Napoli ed espleta funzione di servizio pubblico essenziale provvedendo, per conto dei Comuni

del territorio Metropolitan di Napoli, al servizio di trattamento del rifiuto residuale RUR proveniente dalla raccolta urbana e conferito agli impianti TMB di Tufino e Giugliano ed allo STIR di Caivano e del successivo avviamento al recupero;

- che la S.A.P.NA. S.p.A. nell'esercizio delle predette funzioni istituzionali, provvede alla necessaria azione amministrativa, gestionale, progettuale, tecnico-esecutiva ed operativa, affinché sia assicurato il funzionamento degli impianti TMB di Tufino e Giugliano e la corretta gestione dei flussi di rifiuto da e per lo STIR di Caivano;

- che la S.A.P.NA. S.p.A. provvede altresì al mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito del territorio Metropolitan di Napoli, ed alla tenuta, monitoraggio e preservazione delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente, ricorrendo pertanto, a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari al raggiungimento dello scopo sociale così come previsto dallo Statuto della Società;

CONSIDERATO

- che, l'avv. Mario Italiano, in proprio, ha notificato ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 23 giugno 2021, n. 5239/19/2021, la quale, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento della TAR SU relativa agli anni 2010, 2011 e 2012 per l'importo di € 9.131,68, ha rigettato l'appello proposto dal medesimo nei confronti della S.A.P.NA. S.p.A., dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e del Comune di Napoli avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 21 novembre 2019, 12133/11/2019, senza alcun provvedimento sulle spese giudiziali;

- che, pertanto, ricorreva la necessità inderogabile di costituirsi nel giudizio in parola presso la Suprema Corte di Cassazione, affidando ad un professionista abilitato la rappresentanza e difesa di questa SAPNA SpA;

- che, con mandato di conferimento da parte dell'Amministratore Unico di SAPNA, veniva conferito alla Prof.ssa Avv. Paola Majello, legale di fiducia di questa S.A.P.NA. S.p.A., già iscritta all'elenco dei professionisti della società, al prot. n. 166 prot. 6706 del 26.09.2016, l'incarico di rappresentare e difendere questa S.A.P.NA SpA a seguito del predetto ricorso, promosso dall'Avv. Mario Italiano per la cassazione della sentenza n. 5239/19/2021 della Commissione Tributaria Regionale Campania del 23/06/2021;

- che, con Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n.r.g. 31161/2023 pubblicata l'8.11.2023, la Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento e condannato il ricorrente avv. Mario Italiano alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente SAPNA SpA;

- che presso questa S.A.P.NA. SpA è istituito un elenco di professionisti iscritti al proprio albo professionale, abilitati all'esercizio della professione, suddiviso per categoria, tra le quali rientrano quella degli avvocati amministrativisti, civilisti, penalisti e giuslavoristi;

- che, ai sensi della normativa sulla Trasparenza - D. Lgs 33/2013 sull'Anticorruzione - Legge n.190/2012, si rende necessario indicare in via preventiva l'onorario del legale incaricato, almeno per il primo grado di giudizio o se già concluso quello successivo, in alternativa ipotesi di liquidazione forfettaria;

per quanto sopra visto, considerato e premesso

DETERMINA

- di liquidare, con efficacia e validità ricognitiva per le attività già effettuate, in favore della Prof.ssa Avv. Paola Majello, legale di fiducia di questa S.A.P.NA. S.p.A., già iscritta all'elenco dei professionisti della società, al prot. n. 166 prot. 6706 del 26.09.2016, per le attività giudiziali svolte presso la Suprema Corte di Cassazione a favore di SAPNA, nel giudizio promosso dall'Avv. Mario Italiano avverso la sentenza n. 5239/19/2021 della Commissione Tributaria Regionale Campania depositata il 23/06/2021;

- che, l'importo di Euro 1.026,95, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge con le eventuali spese di procedura opportunamente documentate, è stato calcolato sulla base del D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 con l'applicazione dei minimi tabellari;

- che la presente determina ha efficacia ricognitiva per tutte le attività del giudizio in oggetto, già eseguite e concluse a favore di SAPNA SpA, dalla Prof.ssa Avv. Paola Majello;

DISPONE

- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata, che sia trascritta a Libro delle Determine dell'Amministratore, inserita nel Repertorio, ed inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale;
- di dare comunicazione della presente determina al RUP incaricato ed agli uffici/Unità organizzative di questa S.A.P.NA. S.p.A.: UAF, UAG, DT, ST;

L'Amministratore Unico
(dott. Gabriele Gargano)

